

Decreto Legge recanti misure di crescita economica

EMENDAMENTO

Articolo 10 (Modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico)

“L’articolo 10 è abrogato”

MOTIVAZIONI

L’articolo 10 prevede la possibilità, per il soggetto che ha diritto alle detrazioni, di poter optare, al posto del loro utilizzo diretto, per un contributo anticipato di pari importo come sconto su quanto dovuto all’impresa che effettua l’intervento di riqualificazione energetica o di adozione di misure antisismiche, che viene rimborsato a quest’ultima come credito di imposta da usare in compensazione in cinque quote annuali. In pratica si scarica direttamente sull’impresa, quasi sempre di piccole dimensioni, che dovrebbe svolgere l’intervento gran parte dell’onere finanziario derivante dal costo dell’intervento stesso. La previsione poi che questa misura sia opzionale è decisamente opinabile in quanto è irrealistico prevedere che un contribuente opti per l’utilizzo delle detrazioni fiscali, il cui importo può scontare in dieci anni, potendo usufruire immediatamente della stessa somma.

Chi ha rilevanti crediti di imposta da compensare sono le multiutilities e gli ex monopolisti dell’energia che negli ultimi anni, abusando della condizione di trovarsi di fatto in una posizione dominante, sono entrate nel mercato della riqualificazione energetica esercitando nella pratica, anche grazie all’utilizzo dei dati informativi già in loro possesso a causa dell’attività da loro svolta in regime di monopolio, una concorrenza sleale nei confronti delle piccole imprese.

Inoltre, quanto previsto dall’art. 10 potrebbe essere impossibile da applicare qualora una piccola impresa non dovesse avere crediti di imposta da utilizzare in compensazione. In questo caso le previsioni dell’art. 10 costituirebbero né più, né meno un vero e proprio ostacolo alla libera concorrenza.